

11 AGOSTO 2026

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: **SETTORE PATRIMONIO:** SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI PRESSO VIA DELLA MALPENSADA – (P.F. 1189 C.C. TRENTO): ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI OPZIONE RELATIVA AL CONTRATTO AFFIDATO A BIOTTO S.R.L. CON DETERMINAZIONE N. 123/2026 AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023

C.I.G.:BBF5035378
CUP: H65G22000000006

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Con determinazione del direttore n. 123 del 09/06/2026 è stato autorizzato l'affidamento diretto dell'appalto per il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici in Via della Malpensada – p.f. 1189 C.C. TRENTO, all'impresa Biotto S.r.l con sede in Via Cavour, 121/B – 30010 Camponogara (VE), Cod. Fisc. e P. Iva 02044680276, per un importo complessivo pari a € 23.500,00.= IVA esclusa, a partire dalla data del verbale di consegna con una durata di giorni sessanta (prot. Opera n. 7534 di data 06/07/2026);

visto l'art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 secondo cui *“i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;”*

visto l'art 7 co. 3 del relativo capitolato speciale il quale prevede la possibilità per la stazione appaltante di prevedere ulteriori servizi aggiuntivi fino ad un massimo di euro 15.000,00.= qualora si ritenessero necessari ulteriori scavi dovuti alla riscontrata presenza di diffuse infestazioni magnetiche, alle medesime condizioni contrattuali, in conformità all'art. 120, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, appena menzionato.

In data 24/07/2026, prot. Opera n. 8487, è stata trasmesso da parte di Opera il verbale di sospensione del servizio, considerato il protrarsi delle tempistiche legate alla posa della recinzione da parte dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP) della Provincia autonoma di Trento;

in data 31/07/2026, prot. Opera n. 8792, è stata trasmessa da parte di Biotto S.r.l la nota con Variante 1 al DUB attraverso la quale l'operatore economico comunicava che durante le prime fasi di indagine superficiale, eseguite in data 22.07.2026, è emersa la necessità di eseguire su tutta l'area oggetto di

istanza la Bonifica Bellica mediante sbancamento a carattere BCM con vaglio del materiale fino alla quota del pulito a causa di una diffusa infestazione magnetica a circa mt. – 0,50.

In base a tale riscontro l'impresa dovrà quindi procedere con nuove modalità operative:

- bonifica mediante scavi per strati successivi a carattere BCM con vaglio del materiale fino alla quota del pulito;
- bonifica bellica profonda mediante trivellazioni proporzionalmente ridotte fino a mt. – 7,00 o rifiuto roccia/terreno compatto su tutte le aree oggetto di istanza per la massima tutela dell'opera e delle maestranze.

L'estensione delle aree oggetto del servizio rimarrà invariata, ma per i motivi di cui al punto precedente il progetto di bonifica bellica originaria subirà necessariamente delle variazioni da comunicare all'ente competente (5° Reparto Infrastrutture Ufficio Bcm, provincia di Padova).

In data 04/08/2026 (prot. Opera n. 9040 di data 05/08/2026) è pervenuta da parte di Biotto S.r.l una comunicazione aggiuntiva nella quale viene ulteriormente precisato il suddetto servizio aggiuntivo, riferendosi, nello specifico, alla necessità di eseguire la bonifica di ordigni bellici con nuove modalità tecnico operative come prescritto nella direttiva tecnica gen-bst- 001 edizione 2025- 1° aa.vv annesso iv art. 8 del ministero della difesa. Tali prescrizioni prevedono uno sbancamento a carattere BCM con vaglio del materiale fino alla “*quota del pulito*” e trivellazioni proporzionalmente ridotte fino alla “*quota di progetto*” o rifiuto materiale compatto. Alla luce dei saggi eseguiti riteniamo che per espletare le nostre lavorazioni sia necessario uno scotico di circa cm 50,00 su tutta l'area che incrementerebbe di ulteriori mc. 1.130 di scavo oltre i mc 500 compresi nell'offerta.

Secondo quanto indicato dall'impresa quindi l'importo totale per eseguire la bonifica di ordigni bellici dovrebbe essere incrementato di circa euro 15.000,00.=,

considerato inoltre che l'importo preciso non è quantificabile a priori ma dipende dalle effettive interferenze verificate in profondità;

stante quindi l'esigenza di garantire l'intervento supplementare di bonifica bellica dell'area su cui insiste l'intervento, con il presente provvedimento si manifesta la volontà dell'Amministrazione di esercitare la clausola di opzione, in forza del combinato disposto dall'art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 7 co. 3 del capitolato speciale sopra citati, nonché la predisposizione di un nuovo programma di spesa sul budget economico dell'esercizio 2026 per l'importo complessivo massimo di euro 15.000,00.= (IVA inclusa).

Si fa presente inoltre che non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. in quanto l'opzione è stata già contemplata in sede di acquisizione dello stesso e la comunicazione delle modifiche contrattuali avviene “*con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso*” come previsto nella faq di ANAC relativa agli “*Obblighi informativi verso l'Autorità*” n. A34;

le spese relative all'applicazione dell'articolo 5 bis della L.p. 2/2016 “*Incentivi per funzioni tecniche*” riferite all'incarico in oggetto trovano copertura all'interno del Quadro Economico dell'opera;

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento del servizio in oggetto.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 44 di data 23 gennaio 2026;
- vista la I^ Variazione al Piano Investimenti 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5, di data 24 aprile 2026 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 743, di data 25 maggio 2026;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’attivazione dell’esercizio dell’opzione per il servizio di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici in Via della Malpensada – p.f. 1189 C.C. TRENTO, per un importo massimo di € 15.000,00.= Iva inclusa, in forza del combinato disposto dall’art. 120 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e dall’art. 7 co. 3 del capitolato speciale;
2. di quantificare in € 12,36 la spesa relative all’applicazione dell’art. 5 bis della L.p. 2/2016 riferite all’incarico di cui al punto 1.;
3. di dare atto che l’importo massimo complessivo per il servizio di cui al punto 1) pari ad euro 15.000,00.= IVA inclusa, nonché l’incentivo di cui al punto 2. rientrano tra le spese del quadro

economico approvato con determina n. 110 del 21 maggio 2026 e trovano copertura sulla macrovoce P2022050: “L. 338/2000 – COMPLET.TO S.BARTOLAMEO – BLOCCO G” del Piano Investimenti 2026-2028 (prg n. 218/2026);

4. di liquidare e pagare gli importi del corrispettivo pattuito per i singoli ordini a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio richiesta, da parte del personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026

LA RAGIONERIA

(EC/vf)